



condannava al pagamento il figlio Landozzo e Giovanni Lolli suo socio e li citava a presentarsi il giorno stesso<sup>1</sup>.

Il 29 giugno Daniele di messer Giovannino da Padova nuovo giudice di Mercanzia, riprendendo il processo, dava una nuova sentenza con cui condannava Landozzo e Giovanni Lolli a pagare 62 fiorini d'oro, sol. 3 e den. 2 di capitale e 6 fiorini d'oro, lib. 3 e sol. 5 per le spese, da pagarsi entro il 15 di luglio. Scaduto il quale termine, se il pagamento non fosse avvenuto, i condannati avrebbero dovuto pagare altri 20 fiorini d'oro entro il 31 di luglio sotto pena di fallimento<sup>2</sup>.

Non esistendo più l'originale della sentenza data dai Consoli dell'arte dei Medici e Speciali, non si sa per quale ragione Marchionne avesse il credito di 235 fiorini con Andrea Lolli. Si potrebbe affacciare l'ipotesi che la somma avesse servito per la costituzione della società commerciale, ma non avendo documenti non si può andare più in là dell'ipotesi. In ogni modo questa è sempre una testimonianza che le condizioni finanziarie di Marchionne erano molto cambiate dal 1367, anno in cui lasciando Firenze per andare a Roma e a Napoli aveva contratto un debito di 50 fiorini con ser Lando Fortini<sup>3</sup>. Probabilmente Marchionne nel periodo che rimase assente da Firenze si dedicò proficuamente al commercio, riuscendo così a migliorare le proprie finanze.

In quanto allo svolgimento della causa rimane oscura la ragione per cui mentre nella sentenza primitiva Andrea Lolli era stato condannato al pagamento di 235 fiorini d'oro, nella seconda sentenza si parla di un debito di soli 62 fiorini. Può darsi che una parte del debito fosse stato pagato o che, riappellatasi, sebbene tardivamente, la parte avversa, il debito fosse stato ridotto. Fra la filza 1167 e quella 1168 del Tribunale di Mercanzia esiste una lacuna dal 9 al 16 giugno 1374. Si può pensare che la presentazione di documenti atti alla diminuzione del debito o il pagamento di una parte di quello possano essere avvenuti proprio durante questi giorni.

Da un altro documento pure esistente nel Tribunale di Mercanzia<sup>4</sup> ricaviamo la notizia che Marchionne fu con altri cittadini fiorentini dal 5 luglio al 18 agosto 1374 « Sindaco et ufficiale per lo Comune di Fi-

<sup>1</sup> R. ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Tribunale della Mercanzia*, f. 1167.

<sup>2</sup> R. ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Tribunale della Mercanzia*, f. 1168.

<sup>3</sup> A tal proposito vedi A. PANELLA, *Per la biografia del cronista Marchionne*, in *Archivio storico italiano*, 1930, ser. VII, vol. XIV, p. 247.

<sup>4</sup> R. ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Tribunale di Mercanzia*, f. 192.

renze deputato sopra facti de' creditori di Lorenzo Bellincioni mercante cessante e fugitivo con le cosse e pecunia altrui et de' soi compagni». Sappiamo che Marchionne fu « ragioniere straordinario » del Comune dal giugno del 1373 al febbraio del 1374<sup>1</sup> probabilmente questo precedente gli valse altri incarichi di fiducia da parte del Comune fiorentino.

GIULIA MARRI.

*Il giudice del Tribunale della Mercanzia condanna Landozzo e Giovanni Lolli a pagare a Marchionne di Coppo Stefani fiorini 62 d'oro, soldi 3 e denari 6, oltre alle spese del processo.*

(ASF, Tribunale della Mercanzia, fil. 1168, sent. del 29 giugno 1374).

11 *orig. della pagina* *di xxviii di giugno.*

12 Al nome di Dio, amen. Noi Daniele di Messer Giovanino da Padova giudice et ufficiale predetto insieme cum li septe Bartollo Siminetti, Giovanni di Lapo Nicolini, Piero di ser Chiaro, Nicollò di Bello Rinuci, Piero di Piero calderaio, Piero del Teglia linaiollo sei de li nostri e de la deta Università septe consiglieri, veduta *et* *considerata* la infrascritta petitione de la quale questo è el tenore cioè: Dinanti a voi messer Pagollo giudice et *ufficiale* *perdetto* *expone* et dice Marchione di Coppo Stefani, *popolo* di S. Apostollo di Firenze che i Consoli de l'Arte dei medici et speciali diedeno nella città di Firenze una sententia in favore del deto Marchione *contra* et ad verso Andrea Lolli<sup>2</sup> et i compagni, ne la quale in effecto si contiene intra *laltre* *cosse*: Condannarono *li* deto Andrea Lolli et i compagni et ciaschaduno in tuto a dare et pagare al deto Marchione fiorini cccxxxv d'oro et fiorini iiii et libre iiii de picoli per *casoni* et ragioni de le quali ne la deta sententia si contiene, come queste et altre *cosse* più *pienamente* ne la deta sententia se contengano sopra scripture per mano di ser Bartolameo di ser Nello Gheti notaio de la deta curte. E che el deto Andrea è morto e morì già *son* due messi et più et ivi *lasciato* di ser Landozzo suo figliolo et che al tempo de la vita del deto Andrea e al Giovanni Lolli suo compagno. E perciò, *li* fatto *così* *esposto*, adomanda el deto Marchione che costregniate et per vostra sententia condempnate el deto Landozzo hereda predetto e Giovanni compagni che fu allora del deto Andrea et ciascha-

<sup>1</sup> A. S. F., *Camera del Comune*, Uscita generale, Quad. bimestrali, 211 e 212. Cfr. anche FRA ILDEFONSO, *Istoria fiorentina di Marchionne di Coppo Stefani*, in *Delizie degli eruditi toscani*, Firenze, 1776, T. VII, p. LXX. Con questa qualifica Marchionne prende anche parte a due sindacati (Archivio dei Sindacati, *Capitano*, f. XIX, c. 12 *Potestà*, f. XX, cc. 43-45) nel primo come testimone, nel secondo come accusatore del potestà Bernabò Maccharuffi di Padova scaduto di carica; cfr. G. MASI, *Il sindacato delle magistrature comunali nel sec. XIV*, Roma, 1930, p. 27.

<sup>2</sup> Il testo ha per errore « Belli ».



1 e

*considerata*  
*predetto ufficiale*  
*ità*  
*le* *Vm*

*hi[e]namente*

*sono*  
*così i[3]posto*



duno di loro in tuto a dare et pagare al deto Marchionne le dete quantità di pecunia et fiorini. E se le predete cosse i deti Landoço al deti nomi e 'l deto Giovanni compagno fare cessarono et richiesi dinanti a voi et alla vostra curte non comparirano a ubedire ai vostri comandamenti, adomanda el deto Marchione che pronunciate et dechiarate i deti Landoço et Giovanni a deti nomi essere istati et essere mercadanti, artefici cessanti e fugitivi de la città, contado, distretto di Firenze cho la pecunia et cosse altrui et maximamente del deto Marchion. Anchora adomanda che pronunciate et dechiarate contra i deti Landoço et Giovanni a deti nomi et contra a le loro mogli, li che sieno in podestà del padre, fratelli che vivano comunamente a medesima arte et mestiero facienti, fameglia, cosse et beni avere luogo et seguitarsi et potersi et doversi mandare a executione tuti, ciaschaduni statuti, ordinamenti provisioni et riformazioni del popolo et Comune Firenze et de la deta Università di cessanti et fugitivi parlanti et contra tuti li altri di che già deti statuti, provisioni et riformazioni fano mencione in persona, cose et beni. E anchora adomanda che pronunciate tenuta et corporale possessione essere da dare et a quella diate al deto Marchione dei beni, ne beni et sopra beni de deti Landoço et Giovanni a deti nomi ovunque posti ovvero trovati per luoghi, nomi, vocabuli e confire. Et le predette cosse dice et adomanda ogni modo, via et ragione che meglio puote, et adomanda le spese del piato fato et che si farano, salva a lui la ragione del crescere et isemare la petitone predeta in sina ala fine del piato e sopra tutte et ciaschadune cosse adomanda el deto Marchion che li facciate ragione et iusticia et maximamente secondo la nova usanza del vostro officio.

E veduta la richiesta fatta da deti Giovanni, Landoço<sup>2</sup> a deti nomi che a certo termine già passato venire et comparire deveseno dinanti al precessore nostro e ala soa curte a rispondere a la deta petitione et a ubedire i comandamenti del deto officiale, e audite et intesse le dete parti et ciò che dinanti da noi dire et alegare volloro e veduta et intessa la deta sententia de la quale di sopra si fa mencione, et ogni cosa veduta et considerata che nelle predete cosse da vedere et considerare è suto, ayuta sopra ciò deliberagione piena et solempne, al nome de Dio chiamato in questi scripto, pro tribunali sedendo al nostro usato bancho de la ragione, pronunciamo et sentenciamo et pronunciando et sentenciando condempnamo i deti Iovane, Landoço a deti nomi et ciaschaduno di loro in tuto a dare et pagare al deto Marchione fiorini LXII d'oro et tre sol. et den. due ad fior. per sorte et fiorini sei d'oro et lib. III et sol. 5 per spese fate nel piato de quici e per tuto el di xv del messe di luglio proximo che vienne. E in casso che i deti Giovanni e Landoço a deti nomi non deseno et pagasano cum effecto al deto Marchione la deta quantità et pecunia infra el deto termine, in sina a hora i deti Giovanni e Landoço a deti nomi et ciaschaduno di loro in tutto condempnamo a dare et pagare al deto Marchione ultra le dete quantità, fior. XX d'oro. E le quali quantità di pecunia se i deti Giovanni e Landoço a deti nomi non

<sup>1</sup> Così il testo.

<sup>2</sup> Il testo ha per errore « Lorenzo ».

pagarano e darano infra tuto el messe di luglio proximo che vienne, in sina a hora et da hora innanti li pronunciamo essere suti et essere mercadanti et artefici cesanti et fugitivi chon la pecunia et cosse altrui de la città, contado, distretto di Firenze et maximamente del deto Marchione. Anchora pronunciamo da hora innanti et da lo deto termine innanti, non farredossi i deti pagamenti come deto, e contra loro e loro mogli, figlioli che siano in podestà del padre, fratelli che vivano comunamente a uno et a una medesima arte, mistiero facienti avere luogo et doversi et potersi mandare a executione tuti et ciaschaduni statuti, provisioni et reformazioni del popolo, del Comune di Firenze et de la deta Università di cessante et fugitivi parlanti et contra tuti li altri de que i deti statuti, ordinamenti, provisioni fanno mencione in persona, cosse et beni, prima iurante el deto Marchione a Sancta Dei Evangellia, corporalmente tocate le scripture, le predete cosse essere vere et tanto avere spesso nel deto piato.

Lata, data, pronunciata fu la deta sententia et pronunciazione per lo deto officiale insieme cho li deti del officio septe consilierii pro tribunali sedenti a loro usato bancho de la ragione, presente et audiente el deto Marchione et absente l'altra parte, sotto li anni del Nostro Signore Dio MCCCLXXIII, ind. XII a di xxviii del messe di zugno et presenti testimonii Bindo Gisselli et Anthonio Pucci cittadini fiorentini et altri pluri cittadini.

da  
siano  
la Pasquale  
1 ot  
secundo

com'è

1e  
1x  
1i  
1r  
1e  
1tt  
1ot  
1e  
1i

1x  
V [nic]  
ot a la  
1x  
amembre  
10  
Vi  
1e  
1x  
e 1x  
cosse  
10  
petitione  
1x  
10  
10  
10  
10